



MAINI&ASSOCIATI

CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA
GESTIONE DEL PERSONALE

Alle ditte Clienti

Loro sedi

Collecchio, 07 Marzo 2024

Oggetto: informativa contabile fiscale

La presente per informarvi in merito a:

- ✓ Ultime novità fiscali;
- ✓ Le novità del “Decreto Milleproroghe”;
- ✓ Sismabonus per soggetti Ires.

Certi di garantire un sempre puntuale servizio, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Contributo imprese settore gastronomico / agroalimentare	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 8.2.2024, n. 32 il Decreto che, in attuazione di quanto stabilito dal Decreto 4.7.2022, definisce i termini e le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo in c/capitale per gli investimenti in macchinari / altri beni strumentali da parte delle imprese operanti nel settore delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare (codici attività 56.10.11 - ristorazione con somministrazione, 56.10.30 - gelaterie e pasticcerie e 10.71.20 - produzione di pasticceria fresca). La domanda va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none">• utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal soggetto gestore (Invitalia);• dalle ore 10.00 dell'1.3 alle ore 10.00 del 30.4.2024.
Decreto MASAF 24.1.2024	
Tardiva registrazione contratto locazione	<p>L'imposta di registro dovuta per la registrazione di un contratto di locazione pluriennale (e relativa cessione / risoluzione / proroga) è un'obbligazione annuale e pertanto, in caso di tardiva registrazione del contratto, la sanzione applicabile va commisurata all'imposta dovuta per la prima annualità e non all'imposta per l'intera durata del contratto di locazione.</p>
Sentenza Corte Cassazione 29.1.2024, n. 2585	
Riapertura termini Bonus colonnine 2023	<p>È stato pubblicato sul sito Internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Decreto che dispone la riapertura del termine di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo per l'acquisto / posa in opera nel 2023 di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, c.d. "colonnine ricarica" da parte di persone fisiche / condomini "che non hanno potuto presentare la domanda completa della documentazione entro il termine di chiusura del precedente sportello" (23.11.2023).</p> <p>Il nuovo Decreto prevede la spettanza del contributo per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2023 (il Decreto 31.10.2023 riconosceva il beneficio per le spese sostenute entro il 23.11.2023).</p> <p>La domanda può essere presentata fino alle ore 12.00 del 14.3.2024.</p>
Decreto MiMiT 7.2.2024	

COMMENTI

LE NOVITÀ DEL "DECRETO MILLEGROROGHE" DOPO LA CONVERSIONE

È stata pubblicata sulla G.U. la Legge n. 18/2024 di conversione del DL n. 215/2023, c.d. "Decreto Milleproroghe". In sede di conversione, oltre alle conferme delle disposizioni contenute nel Decreto originario, sono state introdotte una serie di novità, di seguito esaminate.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS

In base all'art. 10-bis, DL n. 119/2018 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica** con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Tale divieto, a seguito delle ripetute proroghe susseguitesesi nel corso degli anni, è risultato applicabile per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Ora, con la modifica del citato art. 10-bis, è confermata l'**estensione del divieto di fatturazione elettronica al 2024**.

In merito si rammenta che con l'art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018 il Legislatore ha **esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie** nei confronti di persone fisiche, prevedendo che *“le disposizioni di cui all'articolo 10-bis ... si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”*. In altre parole, il divieto di fatturazione elettronica opera con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

Per effetto della proroga in esame pertanto, anche **nel 2024 le fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non** dovranno essere emesse in **modalità elettronica** tramite Sdl.

TERMINI NOTIFICA ATTI RECUPERO AIUTI DI STATO / “DE MINIMIS”

È confermata la **proroga di 1 anno** dei termini per la **notifica degli atti di recupero degli Aiuti di Stato / “de minimis”** in scadenza nel periodo 31.12.2023 - 30.6.2024:

- non subordinati all'emanazione di Provvedimenti di concessione;

ovvero

- subordinati all'emanazione di Provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione comunque denominati;

il cui importo è **determinabile soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi** da parte del contribuente, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'obbligo di registrazione nel RNA.

CUMULO DETRAZIONI EDILIZIE E CONTRIBUTI REGIONALI

In sede di conversione è stata **estesa anche al 2025 e 2026** (oltre che al 2023 e 2024) la possibilità, prevista dall'art. 7, comma 1, DL n. 34/2023, di **cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali e delle Province di Trento e Bolzano**, a condizione che sia consentito dalla relativa normativa. Più specificatamente il cumulo interessa i contributi istituiti al 31.3.2023 ed erogati nel periodo 2023 - 2026.



Tale possibilità di cumulo è concessa a condizione che l'agevolazione fiscale (**detrazione + contributo**) **non superi il 100% della spesa ammissibile** all'agevolazione o al contributo.

DIFFERIMENTO NOVITÀ IVA ENTI ASSOCIATIVI

In sede di conversione, con la modifica dell'art. 1, comma 683, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), è stata **prorogata** dall'1.7.2024 **all'1.1.2025** l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 15-quater, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, ossia:

- la **soppressione del regime di esclusione dall'IVA** per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l'introduzione dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, DPR n. 633/72;
- l'**estensione del regime IVA forfetario** disciplinato dall'art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

RIAPERTURA RAVVEDIMENTO SPECIALE

In sede di conversione il “ravvedimento speciale” previsto dall'art. 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) è stato esteso alle violazioni, riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, riguardanti le **dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022** (2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In particolare è possibile regolarizzare:

- le **violazioni “sostanziali”** dichiarative (ossia, infedele dichiarazione);
- le **violazioni prodromiche** alla presentazione della dichiarazione in quanto non “assorbite” nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa fatturazione).

In base alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 21, DL n. 34/2023 la regolarizzazione:

- non può essere effettuata per:
 - le **violazioni “rilevabili”** ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (relative alle fattispecie rientranti nell’attività di liquidazione delle dichiarazioni), ossia per le violazioni per le quali l’**avviso bonario non è ancora stato ricevuto**, in quanto comunque “rilevabili” ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis;
 - gli **omessi versamenti delle imposte**;
 - le **violazioni formali**;
- può essere effettuata per le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 commesse con riferimento al periodo d’imposta 2022, a condizione che la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata;
- è **esclusa** per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4, DL n. 167/90 (omessa / irregolare compilazione quadro RW);
- è **consentita** per le violazioni relative ai **redditi di fonte estera** e all’**IVIE / IVAFE** non rilevabili ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, “*nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio*” (ossia, anche se la relativa somma avrebbe dovuto essere indicata nel quadro RW).

Ai fini della regolarizzazione è necessario:

- **rimuovere l’irregolarità / omissione**;
 - **versare la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l’imposta e gli interessi dovuti**, alternativamente:
 - in **unica soluzione** entro il 2.4.2024 (il 31.3 cade di domenica e l’1.4 è festivo);
 - in **4 rate** di pari importo entro il 2.4, 1.7 (il 30.6 cade di domenica), 30.9 e 20.12.2024.
- Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

Rimozione irregolarità			2.4.2024
Versamento	unica soluzione		2.4.2024
	4 rate di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo)	1 rata →	2.4.2024
		2 rata →	1.7.2024
		3 rata →	30.9.2024
		4 rata →	20.12.2024

La regolarizzazione si perfeziona con la rimozione dell’irregolarità ed il versamento di quanto dovuto (unica soluzione / prima rata) entro il 2.4.2024.

Si rammenta che la regolarizzazione è consentita soltanto se la violazione non è ancora stata contestata alla data di versamento di quanto dovuto / prima rata, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione / irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 (la notifica di un PVC non preclude l’accesso al ravvedimento speciale).

ASSEMBLEE “A DISTANZA” SOCIETÀ DI CAPITALI

In sede di conversione sono state prorogate **fino alle assemblee tenute entro il 30.4.2024** le disposizioni di cui all’art. 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”.

In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

- **il voto può essere espresso per via elettronica / per corrispondenza**;
- **l’assemblea può svolgersi**, anche esclusivamente, **mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
- **le srl possono consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso espresso per iscritto.**



Nell’ambito del Ddl c.d. “Competitività capitali”, approvato in via definitiva dal Senato il 27.2.2024, in corso di pubblicazione sulla G.U., è previsto l’**ulteriore differimento al 31.12.2024** delle citate disposizioni.

AGEVOLAZIONI ACQUISTO “PRIMA CASA” UNDER 36

Le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” riconosciute a favore dei “giovani” under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000, di cui all’art. 64, commi da 6 a 8, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, potevano essere applicate agli **atti stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2023** (termine così prorogato dall’art. 1, comma 74, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023).

In sede di conversione è stato previsto che i predetti benefici spettano anche in caso di **sottoscrizione e registrazione, entro il 31.12.2023, del contratto preliminare**, a condizione che l’**atto definitivo** (anche in caso di trasferimento della proprietà da coop edilizie ai soci) sia stipulato **entro il 31.12.2024**.

Si rammenta che le agevolazioni consistono nell’**esonero** dal pagamento dell’imposta di registro / imposte ipotecaria e catastale per gli:

- **atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case”** (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- **atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione** relativi alle stesse.

In caso di acquisto della “prima casa” **soggetto ad IVA** (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di **credito d’imposta** di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
- in compensazione nel mod. F24.



Per gli **atti definitivi stipulati nel periodo 1.1.2024 - 29.2.2024** agli acquirenti è riconosciuto un **credito d’imposta pari alle imposte corrisposte in eccesso** rispetto a quanto dovuto, utilizzabile nel 2025 con le predette modalità.

PROROGA RATE “ROTTAMAZIONE-QUATER”

L’adesione alla c.d. “rottamazione-quater” prevista dall’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) determina(va) l’estinzione dei debiti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, risultanti dai **singoli carichi affidati all’Agente della riscossione** nel periodo **1.1.2000 - 30.6.2022**. A tal fine risulta(va) necessario:

- presentare all’Agenzia delle Entrate-riscossione, entro il 30.6.2023, la domanda di adesione;
- effettuare il pagamento in unica soluzione / massimo 18 rate delle somme:
 - affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
 - maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Il termine di pagamento in unica soluzione / prima rata, originariamente fissato al 31.7.2023, è stato prorogato al 31.10.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus” e al 18.12.2023 ad opera del DL n. 145/2023, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2024”. Tale Decreto ha altresì prorogato (dal 30.11.2023) al 18.12.2023 il termine di versamento della seconda rata, confermando la scadenza delle restanti rate fissata al 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2024.

In sede di conversione del DL n. 215/2023 è stato introdotto il nuovo art. 3-bis che ha disposto la **rimessione in termini** per i soggetti che non hanno effettuato, entro il 18.12.2023, il versamento della **prima / seconda rata**, nonché la **proroga della rata scaduta il 28.2.2024**, prevedendo che *“il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate ... da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizione ... se il debitore effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024”*.


Per espressa previsione è ammessa la **tolleranza, non superiore a 5 giorni**, nella tardività del versamento. Di fatto sarà possibile effettuare il versamento **entro il 20.3.2024**.

Termine
originario

Proroga DL n.
51/2023

Proroga DL
n. 145/2023

Proroga DL n.
215/2023



Merita evidenziare che **non è stato prorogato il termine di presentazione della domanda di adesione** alla rottamazione-quater e pertanto la proroga dei termini di versamento interessa esclusivamente i soggetti che hanno presentato la predetta domanda entro il 30.6.2023.

Soggetti alluvionati

A favore dei soggetti che all'1.5.2023 avevano la residenza / sede legale o operativa nei territori alluvionati dell'Emilia Romagna, Toscana e Marche, il DL n. 61/2023, c.d. "Decreto Alluvioni", ha differito di 3 mesi i termini connessi con la "rottamazione-quater" (di conseguenza, la domanda doveva essere presentata entro il 30.9.2023, l'Agente della riscossione doveva comunicare al debitore l'accoglimento / diniego della stessa entro il 31.12.2023, ecc.).

Ora, in sede di conversione del DL n. 215/2023, la **proroga** in esame è stata estesa alle **rate in scadenza il 31.1 e 28.2.2024** e pertanto il relativo **versamento entro il 15.3.2024** non determina la decadenza dalla definizione. Anche in tal caso è ammessa la "tolleranza" di 5 giorni (il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 20.3.2024).

CRISI D'IMPRESA

In sede di conversione, con la modifica dell'art. 38, comma 3, DL n. 13/2023, è stato **prorogato** dal 31.12.2023 **al 31.12.2024** il termine entro il quale l'imprenditore, al fine di **accedere alla composizione negoziata della crisi d'impresa**, al momento di presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del citato art. 17 (certificato unico dei debiti tributari, situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate-riscossione e certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi rilasciato da INPS e INAIL) una **dichiarazione sostitutiva** (autodichiarazione) ex art. 46, DPR n. 445/2000 con la quale **attesta di avere richiesto**, almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza, le predette **certificazioni**.

ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI 2024 e 2025

In sede di conversione, per effetto dell'integrazione dell'art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) è stato previsto che per il **2024 e 2025** i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, **concorrono**, considerati congiuntamente, **alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali**.

Redditi dominicali e agrari	% di concorrenza al reddito complessivo
Fino a € 10.000	---
Oltre € 10.000 fino a € 15.000	50%
Oltre € 15.000	100%

NB Ai fini dell'applicazione delle percentuali di concorrenza al reddito complessivo è necessario considerare i redditi dominicale ed agrario rivalutati rispettivamente dell'80% e del 70%.

Così, in presenza di un reddito dominicale pari a € 4.000 ed un reddito agrario pari a € 7.000, va considerato l'ammontare di € 19.100 [€ 4.000 + (4.000 x 80%) + 7.000 + (7.000 x 70%)].

Pertanto fino a € 10.000 opera l'esenzione, per € 5.000 il reddito concorre per il 50%, i restanti € 4.100 concorrono interamente al reddito complessivo.

Soggetti esclusi

Per espressa previsione sono **escluse** dall'agevolazione in esame le società di persone, srl e società cooperative aventi la qualifica di società agricole, che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006 per la determinazione del reddito su base catastale.

ESENZIONE RITENUTE ATLETI PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In sede di conversione è stato stabilito che le somme corrisposte agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche nel periodo 29.2 - 31.12.2024, inquadrate come "premi" ai sensi dell'art. 30, comma 2, DPR n. 600/73, **non sono soggette alla ritenuta del 20% se l'ammontare complessivo non è superiore a € 300.**

Per espressa previsione, qualora l'importo complessivo sia **superiore a tale limite**, le somme sono **interamente soggette a ritenuta.**

ZFU SISMA CENTRO ITALIA

In sede di conversione è stato previsto anche **per il 2024** il riconoscimento delle esenzioni di cui all'art. 46, comma 2, DL n. 50/2017 a favore delle imprese che hanno sede principale / unità locale all'interno della c.d. "ZFU Centro Italia" (costituita dai Comuni colpiti dagli eventi sismici delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo dal 24.8.2016 di cui agli allegati 1 e 2, DL n. 189/2016) e che hanno subito, a causa del sisma, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo compreso dall'1.9 al 31.12.2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015.

In particolare anche per il 2024 sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

- **esenzione dalle imposte sui redditi** per il reddito derivante dall'attività svolta dall'impresa nella Zona franca fino a concorrenza di € 100.000;
- **esenzione dall'IRAP** del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di € 300.000;
- **esenzione dall'IMU** per gli immobili siti nella ZFU;
- **esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi INAIL, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Si rammenta che sono ricompresi nella ZFU anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis del citato DL n. 189/2016; in tal caso le agevolazioni spettano alle imprese che hanno sede principale / unità locale in detti Comuni e che hanno subito nel periodo 1.2 – 31.5.2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto a quello del corrispondente periodo del 2016.



Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento UE sugli aiuti "de minimis", applicabile in funzione del settore di attività prevalente del beneficiario.

SISMABONUS: AGEVOLAZIONE ACCESSIBILE AI SOGGETTI IRES CON LIMITE DI 96MILA EURO PER UNITA'

Sismabonus: acquisti valido per tutti, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del compratore. La detrazione sull'acquisto non spetta quindi solo ai privati, ma si applica anche alle società e alle ditte individuali e ciò indipendentemente dal fatto che esse siano soggetti Irpef o Ires.

Anche se l'acquirente dell'unità immobiliare (o delle unità immobiliari) è un contribuente titolare di reddito d'impresa, la detrazione compete sempre, indipendentemente dalla destinazione dell'immobile.

In altre parole, il bonus è applicabile sia nel caso in cui le unità immobiliari acquistate siano "immobili merce" oggetto dell'attività, sia nel caso in cui siano esse destinate alla locazione (immobili patrimoniali); oppure ancora nell'ipotesi in cui tali unità siano strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa.

In questo senso l'interpello 556 del 25 agosto 2021 ribadisce che, a differenza di quanto accade per il superbonus 110% dove, al termine degli interventi agevolabili, l'immobile deve avere natura

residenziale, per quanto attiene al sismabonus acquisti non rileva la tipologia dell'unità immobiliare acquistata, sia essa residenziale o produttiva, in quanto in tali ipotesi l'agevolazione si applica comunque.

Valgono in ogni caso le regole stabilite dall'articolo 16, comma 1-septies, decreto legge 63/2013. Il limite massimo entro il quale è ammessa la spesa e si applica l'agevolazione è pari a 96mila euro. L'aliquota varia nella misura del 75% o dell'85% a seconda che dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca di una o di due o più classi di rischio.

Il rogito deve essere concluso non oltre il 31 dicembre 2024 (circolare 17/2023 dell'agenzia delle Entrate).

Si ricorda, inoltre, che per il sismabonus acquisti non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non deve essere compilata la sezione dell'asseverazione di cui all'allegato B al decreto 58/2017 ai fini dell'attestazione della congruità dei costi. Ciò in quanto la detrazione in questione è commisurata al prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e non ha, quindi, relazione col «costo complessivo dell'intervento» richiesto nel modulo di asseverazione, da indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti (interpello 697/2021).

Infine si ricorda che non osta all'applicazione dell'agevolazione nemmeno un eventuale collegamento fra la società venditrice e l'acquirente. Come evidenziato nella risposta a interpello 398/2023 dell'agenzia delle Entrate, si ritiene che «l'esistenza di un collegamento e/o rapporto societario tra i due soggetti - venditore e acquirente - non escluda la possibilità per l'acquirente l'unità antisismica di beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013».

Per quanto riguarda, poi, il numero massimo degli immobili acquistabili da una medesima società, si ribadisce che è riconosciuta per il contribuente la possibilità di beneficiare dell'agevolazione per l'acquisto di più unità immobiliari, regolata dall'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 63/2013, nel limite di spesa di 96.000 euro riferito a ciascuna unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate (interpello 57/2022).